

Repertorio N. 7126

Raccolta N. 4797---

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE-----

-----"Fondo Terapia Tumori Clotilde Rubiola" ONLUS-----

----- (ESENTE DA BOLLO) -----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di giugno, in Genova, Via Alessandro Volta civico otto, presso una sala al piano primo sottostrada, presso il padiglione B 7 dell'Ospedale Galliera, alle ore diciassette e quindici minuti primi.-----

Avanti me, Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----E' COMPARSO IL DOTTOR -----

- GRILLO RUGGIERI FILIPPO, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 11 aprile 1954, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'infra indicata Associazione.-----

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nell'interesse della Spettabile Associazione non riconosciuta:-----

"Fondo Terapia Tumori Clotilde Rubiola" ONLUS, con sede in Genova, Mura delle Cappuccine civico 14, presso la sede dell'Ospedale Galliera, titolare del codice fiscale 95003610102, costituita con atto a rogito notaio Silvestro Ferrandino di Genova in data 19 novembre 1981 Repertorio n. 141531 Racc. N. 3818, registrato a Genova il 4 dicembre 1981 al numero 23019, mi dichiara che in questo giorno e luogo, alle ore diciassette e dieci minuti primi si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, essendo la prima, convocata per il giorno 6 giugno 2019 alle ore 7, andata deserta, come il Presidente attesa risultare da apposito verbale di diserzione a libro, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----<<ORDINE DEL GIORNO:-----

Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione con adeguamento dello stesso alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.>>-----

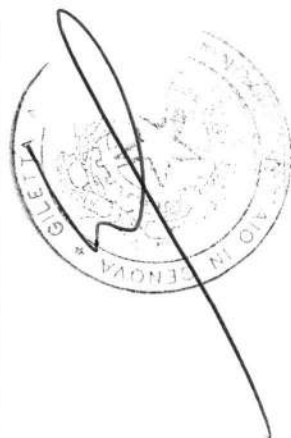
Il Comparente invita, pertanto, me Notaio a far constare mediante pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'Assemblea, per deliberazione unanime della stessa, il Dottor GRILLO RUGGIERI FILIPPO, sopra comparso, il quale dichiara e constata:-----

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero ventidue associati su 63 (sessantatre) quali risultano analiticamente indicati nel foglio presenze degli associati che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;-----

- che dell'organo amministrativo sono presenti, oltre ad esso comparente, quale Presidente, i Consiglieri quali risultano analiticamente indicati nel foglio presenze dei membri

Registrato a:
il 20/06/2019
n. 10586
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico



dell'organo amministrativo che si allega al presente atto sot-

to la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- che tutti i presenti hanno dichiarato di conoscere ed accettare l'argomento posto all'ordine del giorno sopra riportato;-

- che, ai sensi dell'articolo 6 (sei) dello Statuto vigente dell'Associazione, le modifiche dello Statuto sono approvate, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti di persona o per delega;-----

- che, pertanto, l'assemblea come sopra convocata, è regolarmente costituita ed idonea a validamente deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dell'Assemblea, presa la parola, dichiara aperta la seduta ed espone i motivi che rendono opportuno approvare un nuovo testo dello Statuto dell'Associazione al fine di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017. Il Presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo dello Statuto che si intende adottare, che mantiene inalterata la denominazione

- salvo che per l'inserimento dell'acronimo "ODV" a seguito dell'iscrizione dell'Associazione tra le organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - la sede, gli scopi e le finalità - meglio precisati ed individuati tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 -, gli organi sociali - meglio descritti nelle loro competenze, composizioni e funzionamento -, Statuto che si compone di numero 20 (venti) articoli.-----

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del nuovo testo dello Statuto portante le suesposte modifiche ed io notaio aderendo a tale richiesta vi do seguito.-----

Al termine, dopo breve discussione, l'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti ----

-----delibera:-----

- di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017, approvando il nuovo testo dello Statuto testé illustrato dal Presidente, che mantiene inalterata la denominazione - salvo che per l'inserimento dell'acronimo "ODV" a seguito dell'iscrizione dell'Associazione tra le organizzazioni di volontariato del R.U.N.T.S. - la sede, gli scopi e le finalità - meglio precisati ed individuati tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 -, gli organi sociali - meglio descritti nelle loro competenze, composizioni e funzionamento -, Statuto che si compone di numero 20 (venti) articoli. -----

Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il Presidente dichiara quindi chiusa l'Assemblea alle ore diciotto.-----

Il nuovo testo dello Statuto sociale si allega al presente at-

to sotto la lettera "C", previa lettura da me notaio datane al
comparente.-----

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A" e
"B" che precedono.-----

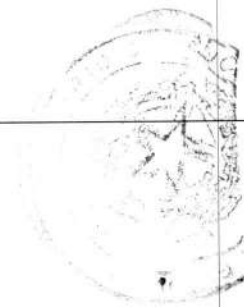
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto
parte di mia mano ed in parte dattiloscritto, a sensi di leg-
ge, da persona di mia fiducia su sei facciate e quanto sin qui
della settimana di due fogli da me letto al comparente che, a
mia domanda, lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscri-
ve alle ore diciotto.-----

In originale firmato-----

Filippo Grillo Ruggieri-----

ALBERTO GILETTA Notaio-----





ALLEGATO "1" AL N° 7126 DI REP.
AL N° 4787 DI RACC.

"Fondo Terapia Tumori Clotilde Rubiola" ONLUS

Mura delle Cappuccine civico 14 - Genova

Foglio Presenze degli Associati

Assemblea dell'associazione

(II convocazione)

Venerdì 7 giugno 2019

Sono presenti, in proprio o per delega, i Signori soci:

- Filippo Grillo Ruggieri, nato a San Giorgio a Cremano (NA) l'11/04/1954

- Caterina Fasolini, nata a Pisa il 20/03/1946

- Rosalinda Fantoni, nata a Genova il 4/02/1955

- ~~Maria Gabriella Masè, nata a Genova il 19/04/1949~~

- Fedora Torrente, nata a Bari il 29/12/1948

- Luigina Magioncalda, nata a Genova il 2/08/1949

- Marina Anna Zino, nata a Genova il 4/05/1957

- Maria Pia Zibana, nata a Genova l'8/08/1949

- Laura Rusca, nata a Roma l'1/05/1957

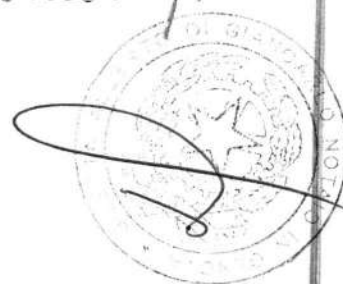
- Alessandro Costa, nato a Lerici (SP) il 26/04/1940 (per delega, a: Caterina Fasolini Di Natta)

- Maria Teresa Chioma, nata a Genova il 5/05/1942 (per delega, a: Caterina Fasolini Di Natta)

- Donatella Montanari, nata a Genova il 17/02/1950 (per delega, a: Rosalinda Fantoni)

- Emanuela Pastorino, nata a Genova il 4/11/1958 (per delega, a: Dr. Filippo Grillo Ruggieri)

- Francesco Dodero, nato a Genova il 22/05/1940 (per delega, a: Rosalinda Fantoni)



- Maria Teresa De Ferrari, ²nata a⁴ 2 (per delega, a: Rosalinda Fontana)
- Giovanna Di Martino, nata a Pisa il 24/04/1934 (per delega, a: Caterina Di Martino Fasolini)
- Giorgio Fasolini, nato a Livorno il 23/01/1941 ²per delega, a³ 2 presente personalmente 1 1
- Mirella Piana, nata a Castelnuovo ne' Monti (RE) 27/07/1949 (per delega, a: Dr. Filippo Guallo Ruffini)
- Paola Fossati, nata a Genova il 14/07/1956 (per delega, a: Dr. Filippo Guallo Ruffini)
- Caterina Valle, nata a Genova il 10/05/1963 (per delega, a: Dr. Filippo Guallo Ruffini)
- Cristina Negri, nata a Genova il 15/12/1940 (per delega, a: Dr. Filippo Guallo Ruffini)
- Giuseppe Fava, nato a Genova il 29/12/1947 (per delega, a: Caterina Di Martino Fasolini)
- Maria Piera Cominetti, nata a Genova 4/09/1933 (per delega, a: Caterina Di Martino Fasolini)

1/2 Dele uol a parte de "Nome" o "ossute" 1/2
 3/2 Dele 14 parole "per delega" a: 1/2 3/2 Dele uol parte "Fasolini", abbe
 "Di Martino" 3/3 1/4 Dele due parole nato a 1/4

Filippo Guallo Ruffini



ALLEGATO "B" AL N° 7126 DI REP.
AL N° 6787



Foglio Presenze del nucleo dell'Organo Amministrativo



Dott. Filippo Grillo Ruggieri

Dott.ssa Caterina Fasolini

Maria Teresa Chioma

Maria Gabriella Masè

Rosalinda Fantoni

Filippo Grillo Ruggieri
Caterina Fasolini

assente

assente

Rosalinda Fantoni

Filippo Grillo Ruggieri
Rosalinda Fantoni





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Fondo Terapia Tumori Clotilde Rubiola" ONLUS

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Fondo Terapia Tumori Clotilde Rubiola" ONLUS,

che assume la forma giuridica di associazione.

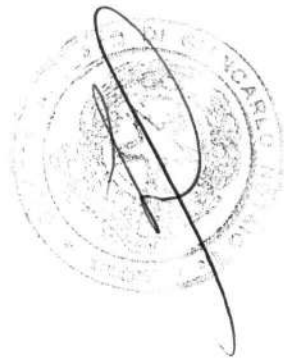
A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, che sarà istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'associazione ha sede legale in Comune di Genova, Mura delle Cappuccine civico 14.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti



attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs.

117/2017:

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017.

In particolare le sopra esposte attività riguardano:

- espletamento di assistenza personale e diretta ai malati di cancro al fine di dare allo stesso il migliore appoggio psicologico e solidale, nonché l'espletamento di ogni attività volta ad alleviare le sofferenze dei predetti malati e promuoverne la guarigione. Le prestazioni erogate dall'associazione sono gratuite;
- realizzazione di punti di accoglienza e relative dotazioni, dedicati ai pazienti del reparto di radioterapia, dotati di desk, presidiati da volontari appositamente formati dall'associazione, i quali forniranno accoglienza, assistenza, orientamento ed appoggio psicologico alle persone che devono curarsi con le radiazioni.

Ai fini di cui sopra, l'associazione effettuerà anche una permanente raccolta di fondi da destinare, secondo quanto delibererà il Consiglio Direttivo:



- all'acquisto di apparecchiature per la radioterapia dei tumori da mettere a disposizione del servizio di radioterapia degli Ospedali Galliera;

- alla concessione di premi di studio a giovani medici che operino nello specifico settore della radioterapia oncologica e che non siano altrimenti retribuiti;

- alla concessione di contributi e rimborsi spese per viaggi e soggiorno al personale del servizio di radioterapia degli Ospedali Galliera, allo scopo di consentire al detto personale la partecipazione a congressi, gruppi di studio, corsi di aggiornamento e simili, nonché per attività didattica svolta da medici e da altre persone aventi la necessaria qualificazione su incarico del responsabile del servizio di radioterapia oncologica dei predetti Ospedali Galliera;

- all'acquisto di libri e di riviste scientifiche anche mediante sottoscrizioni di abbonamenti;

- alla diffusione mediante pubblicazioni dei risultati di studi e ricerche effettuati dal reparto di radioterapia degli Ospedali Galliera.

Se ed allorquando pervengano all'associazione fondi e contributi per l'operatività di altri enti ed



istituti operanti nella Regione Liguria, il Consiglio Direttivo nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, delibererà gli impieghi e le dotazioni a favore del servizio di radioterapia degli enti stessi.



2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto

che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli associati;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di



utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è condizionata al fatto che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.Lgs. 117/2017.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni



motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto: gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:

- 
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione mediante dimissioni presentate per iscritto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro



il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota annuale è approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo;

- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
- 

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui

il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017);
- l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.



ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro dell'Assemblea eletto dagli associati tra i membri medesimi.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

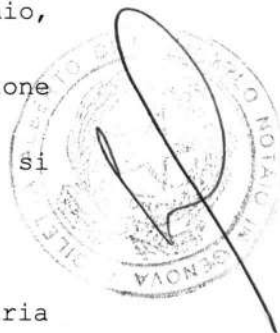
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo

amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea delibera in materie di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per straordinaria amministrazione si intende la modifica dello statuto,

lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio,
l'eventuale trasformazione, fusione, scissione
dell'organizzazione. Per ordinaria amministrazione si
intendono tutte le altre materie.



10. L'assemblea, con riguardo alle materie di ordinaria amministrazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea, con riguardo alle materie di straordinaria amministrazione, delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le eventuali delibere concernenti trasformazione, fusione e scissione vengono adottate nel rispetto degli articoli 42-bis e 2500-octies del cod. civ., nonché del D.Lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le

persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.



2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3

(tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. (non obbligatorio)

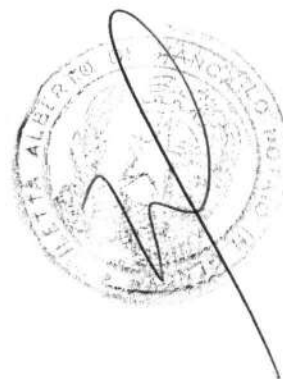


7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori

è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua

funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,



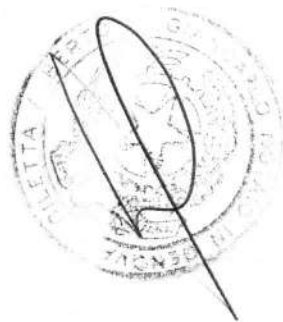
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di



cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere



secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017



n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
4. Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D.Lgs. 117/2017.

In originale firmato

Filippo Grillo Ruggieri

ALBERTO GILETTA Notaio

E' copia conforme all'originale
firmata a norma di legge ad uso
consentito.....

Genova, 2 LUG. 2019
Il Notaio: (Alberto Giletta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Giletta', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO DI GENOVA' around the perimeter and a star in the center.